

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 25

Adunanza 11 giugno 2002

OGGETTO: RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI PROTETTE - ART. 15 COMMA 1 - DELLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1982, N. 32. CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Protocollo: 719-120025/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giuliano.

Visto il D. Lgs. 31/3/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Dato atto che con Legge regionale 26/4/2000, n. 44 la Regione Piemonte ha definito la ripartizione delle funzioni inerenti i settori dello sviluppo economico e attività produttive, ambiente, infrastrutture e protezione civile, formazione professionale, polizia amministrativa regionale e locale ed in particolare nel Titolo IV, le funzioni della Provincia in materia di protezione della natura;

Dato atto che rientrano tra tali competenze il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di specie vegetali a protezione assoluta di cui all'art. 15, comma 1, della Legge regionale 2 novembre 1982 n. 32;

Visti i combinati disposti degli artt. 34 e 35 della predetta L.R. 32/82 che identificano i soggetti che possono essere autorizzati in deroga alla raccolta delle specie vegetali in

oggetto, i contenuti della domanda di autorizzazione e le procedure da seguire per il rilascio della stessa;

Ritenuto necessario definire ulteriori criteri per l'attuazione di detta attività autorizzativa ed in particolare prevedere che ogni singola domanda possa essere valutata da un botanico con specifiche conoscenze della flora naturale del territorio provinciale al fine della formulazione di un parere sulla congruità della richiesta presentata rispetto alle finalità previste dal lavoro di ricerca che i richiedenti intendono perseguire;

Dato atto che a norma del vigente Statuto provinciale, il rilascio dell'autorizzazione sarà di competenza del Dirigente titolare del Servizio Tutela della Fauna e della Flora, Servizio al quale con D.G.P. n. 112-41183 del 20/02/2001 è stata demandata la funzione in argomento;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. di approvare i seguenti criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta in deroga delle specie vegetali a protezione assoluta meglio specificate nell'elenco allegato alla L.R. 32/82:

- le autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente per fini scientifici e/o didattici;
- le richieste possono essere presentate da Istituti Universitari, Musei naturalisti, Enti di ricerca scientifica ovvero privati che possono documentare le finalità di studio per le quali presentano la richiesta;

- la richiesta deve contenere:

- a) identificazione precisa del richiedente corredata dall'esatto indirizzo e recapiti telefonici;

- b) identificazione esatta delle specie e del numero di esemplari di flora spontanea soggetti a regime di protezione ai sensi dell'art. 15, comma 1, dei quali si richiede l'autorizzazione alla raccolta;

- c) modalità e tempi delle attività di campo;

- d) quantitativi giornalieri/mensili;

- e) durata dell'autorizzazione (mesi - anni);

- f) indicazione del nominativo esatto delle persone che si occuperanno della raccolta (luogo e data di nascita - residenza);

- g) indicazione delle finalità della ricerca;

- h) indicazione del luogo in cui verranno custoditi gli esemplari prelevati;

- i) indicazione delle ulteriori province ove si intende effettuare la raccolta;

- ogni singola richiesta può essere sottoposta alla verifica di un esperto, il quale esprime una valutazione sulla congruità della stessa rispetto alle finalità della ricerca;

- l'Amministrazione si riserva di rilasciare (o non rilasciare) l'autorizzazione anche sulla base del parere espresso dall'esperto botanico incaricato di valutare i contenuti delle richieste presentate;

- le richieste inoltrate da privati vengono formalmente sottoposte alla valutazione della Commissione Consultiva Regionale per la protezione dell'ambiente naturale di cui all'art. 34 della L.R. 32/82;

- l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata per particolari condizioni ambientali che si dovessero verificare come pure qualora gli organi di vigilanza accertino illeciti attinenti all'autorizzazione rilasciata a carico del titolare dell'autorizzazione stessa o dei raccoglitori incaricati;

- copia dei risultati della ricerca dovrà essere consegnata all'Amministrazione provinciale;

2. di approvare i modelli di istanza e di autorizzazione in allegato (All. A e B) che costituiscono parti sostanziali e integranti del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio della Provincia di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso

Il/La sottoscritto/a in qualita' di

propone istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 35 della Legge regionale 2/11/1982 n. 32 e s.m.i. per la raccolta delle specie vegetali a protezione assoluta, in deroga all'art. 15, 1° comma L.R. 32/82.

Si precisa che le specie oggetto della raccolta e detenzione di cui alla presente istanza, non sono comprese fra quelle rientranti nel disposto dell'art. 1 della Legge 7/2/1992, n. 150, così come modificata ed integrata dal D. Lgs. 12/1/1993 n. 2, convertito nella Legge 13/3/1993 n. 59.

La raccolta e la detenzione per le quali si propone istanza di autorizzazione, sono motivate dai seguenti fini scientifici e/o didattici:

.....
L'attività di raccolta sarà condotta dalle seguenti persone:

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Indirizzo	n. tel.
---------	------	-------------------------	-----------	---------

.....				
-------	-------	-------	-------	-------

.....				
-------	-------	-------	-------	-------

.....				
-------	-------	-------	-------	-------

Le zone in cui si intende praticare la raccolta sono le seguenti:

Provincia	Comune	Località
-----------	--------	----------

.....		
-------	-------	-------

.....		
-------	-------	-------

La presente richiesta di autorizzazione in deroga alle citate norme della L.R. 32/82 viene proposta per il periodo di.....

per un quantitativo giornaliero/mensile:.....

per le specie (per ogni singola specie indicare il relativo periodo di raccolta):

.....

.....

con le seguenti modalità:.....

L'eventuale detenzione degli esemplari raccolti avverrà presso:

.....

Data Firma

r La presente istanza è da ritenersi esente dal pagamento dell'imposta di bollo in quanto se avanzata da Ente Pubblico ai sensi dell'art.6 della tariffa di cui all'allegato A del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.